



Autorità di Sistema Portuale  
del Mar Adriatico Settentrionale  
Porti di Venezia e Chioggia

**REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI E PATROCINI**

## SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO .....	3
ART. 2 – FINALITA' .....	3
ART. 3 – DEFINIZIONI.....	4
ART. 4 – OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO .....	4
ART. 5 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI.....	5
ART. 6 – SOGGETTI BENEFICIARI .....	6
ART. 7 – RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI .....	6
ART. 8 – PROGRAMMAZIONE E ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI .....	7
ART. 9 – RENDICONTAZIONE .....	8
ART. 10 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO .....	10
ART. 11 – RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO.....	10
ART. 12 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI.....	11
ART. 13 – REVOCA DEI CONTRIBUTI E DEI PATROCINI .....	13
ART. 14 – PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO .....	13
ART. 15 – CONSEGUENZE DEL BENEFICIO .....	13
ART. 16 – CONTROLLI .....	14
ART. 17 – PUBBLICITA'.....	15
ART. 18 – DECORRENZA.....	15

## **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure, i criteri e le modalità per la concessione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale (AdSP MAS) del patrocino e – nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio – per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici - (d’ora in poi sussunti complessivamente in “contributi”) - ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. (Legge sul procedimento amministrativo), nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.
2. Il presente Regolamento non si applica:
  - alle concessioni di contributi di importo maggiore o uguale a € 20.000,00 (euro ventimila/00), che, nel caso, dovranno essere oggetto di specifiche convenzioni/protocolli di intesa, ove siano previsti termini, modalità e condizioni a cui si intende subordinare il contributo, laddove non specificamente previsto il ricorso ad altri istituti che prevedano un diverso procedimento di assegnazione;
  - ai versamenti che AdSP MAS effettua in quanto socio o componente di società, organismi o associazioni, o in quanto inquadrati in convenzioni sottostanti a regolamenti ad hoc.

## **ART. 2 – FINALITA’**

Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a:

- definire una disciplina organica in materia di concessione di quanto menzionato nell’art. 1,

- garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per tale concessione, che deve trovare coerenza con le linee strategiche contenute nel Piano Operativo Triennale vigente, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art.1 della Legge 7 agosto 1990, n.241 ss.mm.ii. (Principi generali dell'attività amministrativa).

## ART. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **patrocinio:** l'adesione simbolica di AdSP MAS ad una iniziativa, attività o progetto, promossi e realizzati da terzi, di particolare rilevanza per il sistema portuale veneto e il suo territorio di riferimento e ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite, riconducibili o collegate alle funzioni istituzionali strategiche dell'Ente, senza assunzione di alcun onere per il medesimo;
- **contributo:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di iniziative, attività, e progetti che non abbiano scopo di lucro, promossi da soggetti terzi, pubblici o privati, connessi alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ente.

## ART. 4 – OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la trasparenza e la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di cui al precedente articolo 1 e per poter procedere all'impegno ed alla successiva liquidazione dei provvedimenti attributivi dei contributi ai soggetti beneficiari. L'effettiva osservanza dei

—  
criteri e delle modalità suddette deve essere attestata dal Direttore competente, quale Responsabile Unico del Procedimento, indicato nei singoli provvedimenti.

## **ART. 5 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E PATROCINI**

1. I contributi - di valore inferiore a € 20.000 (ventimila) per ciascuna richiesta di concessione - e il patrocinio di cui all'art. 1 possono essere concessi da AdSP MAS per attività, eventi, iniziative e progetti che presentino almeno una tra le seguenti caratteristiche e/o finalità:
  - a) riguardino il settore portuale e/o dei trasporti e della logistica, in generale, o siano di interesse per la portualità veneta, o comunque atti a diffondere la conoscenza della stessa, delle attività svolte e del loro contributo allo sviluppo del territorio di riferimento;
  - b) abbiano una correlazione con i compiti istituzionali di AdSP MAS, o siano comunque volti alla promozione dello sviluppo del sistema portuale veneto, comunque in coerenza con le linee strategiche contenute nel Piano Operativo Triennale vigente;
  - c) siano correlati alla promozione del turismo marittimo e/o fluviale;
  - d) siano indirizzati alla valorizzazione dei beni appartenenti al demanio portuale, alla loro tutela, al loro utilizzo o alla loro condivisione con la città;
  - e) abbiano carattere culturale, sportivo o ricreativo, unitamente ad un legame con il porto, la sua storia, il mare, il territorio lagunare e/o le città di Venezia e Chioggia, assicurando adeguata visibilità ai relativi scali;
  - f) abbiano carattere didattico o formativo e connessione con le tematiche rilevanti per AdSP MAS e i porti di Venezia e Chioggia, quali a titolo

esemplificativo: logistica, trasporti, sviluppo economico, professionalità in ambito logistico.

2. Si intende che le iniziative per cui viene richiesto quanto menzionato nell'art. 1 del presente Regolamento non devono essere in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti di AdSP MAS.

## **ART. 6 – SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare delle concessioni previste dal presente Regolamento i soggetti pubblici o privati, provvisti dei necessari requisiti di onorabilità ed esercenti attività senza fine lucrativo.
2. Tali concessioni possono essere rilasciate con adeguata motivazione che tenga conto del particolare merito delle finalità perseguite, sotto il profilo sociale, culturale, promozionale, anche a soggetti esercenti attività con fini di lucro, sempre fermo restando il rispetto dei presupposti, delle modalità e delle procedure di cui al presente Regolamento.
3. Non possono beneficiare dei suddetti contributi i soggetti che costituiscono, sotto qualsiasi forma, articolazione di partiti politici.

## **ART. 7 – RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

1. Le domande finalizzate all'ottenimento dei contributi (...) previsti nel presente Regolamento devono essere formulate in forma scritta utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito Amministrazione Trasparente di AdSP MAS, secondo le modalità ivi indicate e presentate con un congruo anticipo in ragione della tipologia dell'iniziativa.

- 
2. Le domande sottoscritte dal richiedente devono essere formulate tassativamente utilizzando l'apposito modulo "*DOMANDA DI CONTRIBUTO ECONOMICO*" allegato al presente Regolamento (ALL. 1), di cui è parte integrante.
  3. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche dopo la richiesta di integrazione da parte di AdSP MAS, la domanda sarà ritenuta inammissibile.

## **ART. 8 – PROGRAMMAZIONE E ISTRUTTORIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI**

1. Entro 15 gg dalla presentazione della domanda di cui all'art. 7 del presente Regolamento, l'Area competente, fatte le debite verifiche rispetto a quanto stabilito dal Regolamento stesso, fornisce al Direttore competente, quale Responsabile Unico del Procedimento, gli elementi per poter valutare se accogliere o meno la domanda pervenuta.
2. L'Area competente assicura l'istruttoria nel rispetto della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii., e delle altre normative vigenti e, fermo restando quanto previsto nel presente articolo, durante la stessa, potrà svolgere ogni controllo ritenuto opportuno e chiedere al soggetto istante o ad altre Pubbliche Amministrazioni chiarimenti, informazioni e la produzione di qualsiasi documento ritenuto rilevante ai fini istruttori. In tali ipotesi, oltre che nei casi stabiliti dalla legge, il termine per l'espletamento dell'istruttoria e l'adozione della delibera di concessione o diniego del contributo rimane sospeso.

3. Al termine dell'istruttoria, il Direttore competente, quale Responsabile Unico del Procedimento, formula nei successivi 15 gg, la proposta di accoglimento oppure di rigetto del contributo richiesto, motivandone le ragioni e proponendone, ove accolta l'istanza, la quantificazione.
4. L'ammontare del sostegno, se erogabile, viene deciso in relazione a:
  - disponibilità degli stanziamenti di bilancio in ragione della programmazione dei sostegni che si vogliono erogare nel corso dell'anno;
  - importanza e prestigio dell'iniziativa;
  - ampiezza di partecipazione di pubblico prevista;
  - qualità complessiva dell'iniziativa;
  - riflesso che si presume l'iniziativa sia in grado di produrre sull'immagine del sistema portuale veneto nel suo complesso o degli scali che lo compongono.
5. La proposta di accoglimento o di rigetto, formulata dal Direttore competente, deve essere sottoposta al parere preventivo del Segretario Generale per la successiva approvazione dal parte del Presidente.
6. Il procedimento dovrà concludersi entro 45 gg dalla data di presentazione dell'istanza, salvo la sospensione dei termini prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
7. L'esito dell'istanza viene comunicato al richiedente. In caso di concessione del contributo richiesto, il relativo provvedimento viene pubblicato sul sito internet di AdSP MAS, all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente".

## **ART. 9 – RENDICONTAZIONE**

1. Al fine di ottenere la liquidazione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente il modello pubblicato sul sito internet di AdSP MAS all'interno della



Sezione “Amministrazione trasparente” (ALL. 2). Il beneficiario dovrà, inoltre, presentare una sintetica relazione finale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, allegandovi il materiale informativo realizzato per l’occasione riportante, nel caso di patrocinio, il logo di AdSP MAS, ed eventuale rassegna stampa.

2. La rendicontazione dovrà contenere – quale documentazione minima necessaria per l’erogazione del contributo – l’elenco completo dei documenti contabili inerenti le spese complessive sostenute e riconducibili esclusivamente alla realizzazione dell’attività per la quale è concesso il contributo, corredato dalla copia dei giustificativi (fatture, ricevute, ecc.) fino a concorrere all’importo del contributo erogato, l’autodichiarazione riguardante il regime fiscale a cui il beneficiario è soggetto (Appendice 1 dell’ALL2), alla copia dei versamenti effettuati a favore di collaboratori a fronte dell’erogazione di prestazioni inerenti l’iniziativa, nonché all’attestazione dei versamenti contributivi e fiscali effettuati a favore dei summenzionati collaboratori; la rendicontazione dovrà riportare inoltre l’elenco delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali ulteriori contributi concessi da soggetti terzi per la medesima iniziativa.
3. Quanto indicato al precedente comma 2 definisce i documenti minimi necessari per il pagamento di un contributo, pertanto, l’AdSP MAS si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione contabile.
4. Nel caso in cui dalla rendicontazione presentata emerga che l’ammontare dei contributi ricevuti sia superiore alle spese sostenute, AdSP MAS potrà rideterminare il contributo precedentemente assegnato.
5. I termini per la presentazione della rendicontazione sono stabiliti in 120 giorni dalla conclusione dell’iniziativa ammessa. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza del

contributo e la possibilità di esclusione del soggetto beneficiario, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento.

## **ART. 10 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO**

1. Ad avvenuta conclusione delle attività per le quali è stato attribuito il contributo di cui al presente Regolamento, e previa presentazione della corretta e completa documentazione di cui all'art. 9, il Direttore competente, conformemente agli articoli che precedono, provvede alla liquidazione del contributo concesso.
2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è pagato nel limite previsto dall'impegno di spesa, entro 30 gg. dalla presentazione della documentazione completa, fatte salve le necessarie verifiche di legge.
3. L'AdSP MAS si riserva inoltre di sospendere cautelativamente il pagamento del contributo o di parte di esso in qualunque momento ne ravveda le ragioni.

## **ART. 11 – RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO**

1. Il Patrocinio viene concesso ai soggetti di cui all'art. 6 dal Presidente di AdSP MAS.
2. Il Patrocinio non comporta la concessione di contributo finanziario che deve essere sempre espressamente richiesto nei termini previsti dal presente Regolamento.

3. La richiesta di Patrocinio deve essere fatta utilizzando esclusivamente il modulo pubblicato sul sito internet di AdSP MAS all'interno della Sezione "Amministrazione trasparente" (ALL. 3 al presente Regolamento), secondo le modalità ivi indicate e con congruo anticipo rispetto alla data di svolgimento dell'iniziativa.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche dopo la richiesta di integrazione da parte di AdSP MAS, la domanda sarà ritenuta inammissibile.
5. Il Patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini. Per le iniziative che si ripetono periodicamente nell'arco dell'anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
6. Si applicano le modalità e i termini previsti dall'art. 8, laddove compatibili.

## **ART. 12 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per le iniziative per le quali le medesime sono state concesse.
2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione a AdSP MAS che si riserva di riesaminare la domanda.
3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
  - a. impiegare nella realizzazione dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

- 
- b. utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia di iniziativa e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità;
  - c. farsi carico delle responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità;
  - d. adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa sulla Sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
  - e. assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità;
  - f. assicurare che le attività e le iniziative si svolgano nel segno del rispetto e valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi.
4. L'AdSP MAS è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato tra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
  5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente Regolamento non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti e comunque alla normativa vigente.
  6. La concessione di contributi e patrocini non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere ogni ulteriore permesso, autorizzazione e simili previste dalla normativa vigente.

## **ART. 13 – REVOCA DEI CONTRIBUTI E DEI PATROCINI**

1. Il Presidente di AdSP MAS può, con proprio motivato provvedimento, procedere alla revoca totale o parziale del contributo economico e del patrocinio.
2. A titolo esemplificativo, la revoca viene effettuata nell'ipotesi in cui vengano meno, ovvero si accerti l'insussistenza dei presupposti o condizioni per le quali il contributo o il patrocinio sia stato concesso come, ad esempio, la mancata realizzazione dell'iniziativa o manifestazione o il totale stravolgimento del programma previsto.

## **ART. 14 – PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO**

1. I soggetti beneficiari di contributo e/o patrocinio di cui al presente Regolamento sono tenuti a dare risalto in modo adeguato, nella realizzazione e svolgimento delle proprie attività, al sostegno di AdSP MAS, in tutte le forme di promozione delle iniziative stesse.
2. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmessa a AdSP MAS per preventiva visione ed approvazione.
3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare il logo di AdSP MAS limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità concordate con AdSP MAS.

## **ART. 15 – CONSEGUENZE DEL BENEFICIO**

1. La concessione di qualsiasi intervento di sostegno di cui al presente Regolamento non attribuisce al beneficiario alcun diritto, pretesa o anche solo

—  
aspettativa di continuità per gli anni successivi, o comunque di ulteriori erogazioni.

2. Le responsabilità inerenti e conseguenti agli eventi ed alle iniziative proposte o ammesse sono esclusivamente dei soggetti che le organizzano, limitandosi AdSP MAS ad offrire un contributo economico e/o il patrocinio.
3. E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività ed iniziative ammesse a contributo e/o patrocinio acquisire le autorizzazioni e i permessi di legge necessari.
4. AdSP MAS non assume alcuna responsabilità sull'organizzazione e/o lo svolgimento di manifestazioni o iniziative alle quali ha accordato sussidi finanziari e/o il patrocinio. Il beneficiario si assume ogni responsabilità derivante dalla realizzazione dell'iniziativa tenendo sollevata e indenne AdSP MAS da tutti i danni diretti e indiretti che possano essere cagionati a chiunque in occasione o in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti della stessa Autorità.

## **ART. 16 – CONTROLLI**

1. AdSP MAS si riserva di effettuare controlli sia nel corso dell'iniziativa per la quale si è richiesto un contributo e/o un patrocinio, sia relativamente alla rendicontazione dell'attività svolta, con particolare riferimento alla possibilità di chiedere al beneficiario di visionare la documentazione in originale.
2. Qualora il logo di AdSP MAS o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, AdSP MAS si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

## **ART. 17 – PUBBLICITA’**

1. Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale di AdSP MAS, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.
2. Ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27, AdSP MAS pubblica nel sito web, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, gli atti di concessione dei contributi a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro”, nonché l’elenco dei soggetti beneficiari di contributi, unitamente a tutte le informazioni previste dal citato art. 27, da aggiornare ed organizzare annualmente in un unico elenco.

## **ART. 18 – DECORRENZA**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nell’albo pretorio di AdSP MAS del Decreto di approvazione del Presidente di AdSP MAS ed abroga ogni disposizione non compatibile con la presente disciplina.